



COMUNE DI RODANO

Provincia di Milano
Codice ente 11073

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.47 del 30/12/2015

Originale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Dicembre, alle ore 09:30 in Rodano nella sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
BRUSCHI DANILO MAURO	Sindaco	X	
BERNARDINI LUIGI	Vice Sindaco	X	
SANNA CRISTIAN FRANCO	Consigliere	X	
NOTARANGELO ANDREA	Consigliere	X	
MAIETTI ROBERTA MARGHERITA ROSA	Consigliere	X	
ROSSI CRISTINA	Consigliere	X	
CAMPANALE LEONARDO	Consigliere		X
ARRIGONI VITTORIO	Consigliere	X	
GAETA DONATO	Consigliere	X	
MARAZZI ERNESTO	Consigliere	X	
FLORIO ANTONIO	Consigliere	X	
SARTORI IN PONISSI MANUELA	Consigliere		X
RESTEGHINI FILIPPO	Consigliere	X	
		11	2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor BRUSCHI DANILO MAURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale D.SSA CARMELA IMPARATO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica.

2. DI APPROVARE il regolamento per concessione di contributi economici a persone fisiche, il tutto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DARE atto che il regolamento approvato con la presente Deliberazione entra in vigore dalla data di esecutività della presente Deliberazione Consigliare

Inoltre, considerata l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI resi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DI C.C. N.47 DEL 30/12/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che pervengono all'Amministrazione Comunale numerose richieste di aiuto per problemi economici da parte di cittadini/e in condizioni di disagio dovuti in parte alla criticità dell'attuale situazione economica e alla conseguente perdita del posto di lavoro;

RITENUTO necessario sulla base dell'attività Amministrativa intercorsa dall'Ufficio Servizi Sociali provvedere ad uno strumento di disciplina per la concessione di contributi economici rivolto a cittadini/e che abbia come obiettivo il superamento di situazioni di bisogno, il contrastare l'esclusione sociale e il favorire l'auto realizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli evitando il cronicizzarsi delle dipendenze assistenziali e il sovrapporsi di interventi erogati da differenti servizi e/o Enti

DATO ATTO che le considerazioni sopra riportate hanno indirizzato l'Amministrazione Comunale a cercare di disciplinare la materia inerente la concessione di contributi economici rivolti a cittadini/e attraverso un regolamento denominato "Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche";

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche predisposto dal competente ufficio comunale, il tutto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTI:

- L'art. 12 della Legge 241/90, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti i criteri e le modalità cui le stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Altresì gli art. 26-27 del D.Lgs n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) a norma dei quali le pubbliche amministrazioni pubblicano, nell'apposita sezione del sito internet, gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al precitato art. 12 della legge 241/90.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.L.vo 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI resi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI ACQUISIRE** le premesse come parte integrante del deliberato.

COMUNE DI RODANO

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 30/12/2015

OGGETTO:REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE FISICHE.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Si esprime parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

RODANO 04/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI - SETTORE ASSISTENZIALE
Danilo Mauro Bruschi



INDICE

Capo I Principi generali

Art. 1. Finalità del regolamento

Art. 2. Materia del regolamento

Art. 3. Principi generali ed obiettivi dei servizi sociali

Art. 4. Definizioni

Art. 5. Destinatari degli interventi e requisiti

Art. 6. Valutazione dello stato di bisogno

Art. 7. Procedura per la richiesta e la concessione di contributo economico

Art. 8. Modalità di erogazione

Capo II Azioni di contrasto al bisogno economico

Art. 9. Tipologia degli interventi:

- a) **il contributo ordinario**
- b) **il contributo straordinario**
- c) **contributi per affidamento familiare**

Capo III Procedure Amministrative

Art. 10. Modalità di presentazione delle richieste di intervento

Art. 11. Controlli

Art. 12. Privacy e segreto professionale

Art. 13. Albo dei beneficiari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Capo I Principi generali

Art. 1. Finalità del regolamento - 1. Il presente regolamento è adottato dal Comune di Rodano al fine di:

- a) definire criteri, modalità operative, requisiti e procedure per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche;
- b) promuovere l'autonomia della persona, e dell'intero nucleo familiare;
- c) favorire la diversificazione e la personalizzazione degli interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Art. 2. Materia del regolamento - 1. Le norme del presente regolamento integrano e coordinano le discipline dettate dalla legge quadro sugli Interventi e Servizi Sociali - L. 328 del 08.11.2000 - ispirando il sistema di interventi locali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai comuni dagli art. 117 e 118 della costituzione, ai valori di universalità, equità, imparzialità ed ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Art. 3. Principi generali ed obiettivi dei servizi sociali - 1. Il Comune di Rodano ritiene che affrontare il fenomeno povertà significa:

- comprendere e contestualizzare i fattori che hanno originato la condizione di povertà,
- contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazioni di povertà,
- promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla povertà,
- contrastare logiche e comportamenti assistenziali e coordinare le politiche sociali con le politiche del lavoro, della formazione, dell'educazione, della casa, delle pari opportunità.

2. Il contributo economico, nelle sue diverse forme, quale parziale strumento di contrasto alla povertà, fa riferimento ai seguenti principi:

- prevenzione: intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata
- integrazione: promuovere ed attivare sinergie integrando l'erogazione economica con le politiche del lavoro, della formazione, dell'educazione, della casa, delle pari opportunità
- promozione ed attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere il miglioramento della sua condizione
- economicità: evitare sovrapposizioni di competenze, di interventi e frammentarietà delle risposte al bisogno espresso
- equità: di trattamento dei cittadini e di valutazione delle condizioni di bisogno

Art. 4. Definizioni

- a) P.A.I. piano assistenziale individualizzato, ossia il progetto di presa in carico e di intervento redatto dall'assistente sociale e condiviso con il richiedente
- b) Assistente Sociale: l'operatore, in possesso di idonei requisiti professionali, incaricato dal Comune di elaborare il P.A.I. e di seguire lo sviluppo degli interventi valutandone l'efficacia

- c) Cittadino residente: la persona che nel momento in cui sorge la situazione di bisogno è iscritta nel registro della popolazione residente nel comune
- d) Nucleo familiare: le persone stabilmente conviventi legate tra loro da matrimonio, rapporti di parentela, adozione, tutela, affinità o da vincoli affettivi
- e) Non residenti: le persone temporaneamente dimoranti nel territorio del comune
- f) Stranieri: le persone in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana e gli apolidi

Art. 5. Destinatari degli interventi e requisiti

Destinatari: In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono agli interventi sociali di natura economica:

- a) i singoli cittadini e i nuclei familiari residenti nel Comune di Rodano;
- b) i non residenti e gli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti o di passaggio nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili.

Requisiti: Può avere diritto ad usufruire degli interventi socio assistenziali di natura economica il cittadino ed il suo nucleo familiare convivente che documenti di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) essere cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) essere cittadini stranieri di Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D.Lgs. 8/1/2007, n.3 (che modifica e integra il D.Lgs. n. 286/98);
- d) avere di norma un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a € 7.500,00, salvo che il nucleo dimostri che, dal momento della dichiarazione, le condizioni reddituali e patrimoniali sono sostanzialmente mutate. Il possesso del valore ISEE di riferimento non costituisce un automatismo rispetto al diritto di accedere a un contributo economico, ma sarà valutato nel contesto del PAI;
- e) non essere proprietari o comproprietari di beni immobili o titolari di altri diritti reali su beni immobiliari, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale;
- f) non disporre, al momento della presentazione della domanda ai servizi sociali, di un patrimonio mobiliare, come considerato ai fini della certificazione ISEE, inteso quindi come depositi bancari e/o postali, e/o assicurativi ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, per un ammontare non superiore ad € 2.000,00. In particolare chi dichiara di possedere un conto corrente sarà tenuto a presentare le movimentazioni bancarie dell'ultimo trimestre;
- g) non essere proprietari di più di un autoveicolo all'interno del nucleo familiare;
- h) non avere una situazione debitoria nei confronti del Comune di Rodano, per la quale non sia stato concordato, o non venga concordato, un piano di rientro, la cui esistenza deve risultare da un atto scritto.

Art. 6. Valutazione dello stato di bisogno – I primi destinatari di interventi e prestazioni sociali, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, sono i soggetti portatori di bisogni gravi. Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio – assistenziali;
- esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari.

Art. 7. Procedura per la richiesta e la concessione di contributo economico- 1. Per richiedere un contributo economico l'interessato, o suo delegato, presenta domanda al Comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 10

2. prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di contributo economico l'assistente Sociale verifica se l'intervento sia di competenza di altri enti. In tal caso fornisce al richiedente tutte le informazioni, le indicazioni e la collaborazione necessarie.

3. L'assistente sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica con il P.A.I. acquisisce tutti gli elementi necessari a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare. A tale scopo si avvale della collaborazione di altri servizi comunali quali anagrafe, stato civile, catasto, polizia locale, tributi, istruzione, ecc., al fine di verificare o di ricercare la documentazione utile alla valutazione e all'approfondimento del caso.

4. L'assistente sociale:

a) ha cura di informare il richiedente il contributo circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari, i quali potranno essere sollecitati a rendere concreto il dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione e previsto dal codice civile (art. 433 e seguenti);

b) valuta l'opportunità di contattare i parenti del richiedente obbligati agli alimenti allo scopo di concordare possibili forme di partecipazione prima di redigere la richiesta di contributo economico.

5. Ove ritenuto necessario, al fine di approfondire le informazioni in possesso dell'ufficio, l'assistente sociale effettua una visita domiciliare, redigendo una sintetica relazione che integra e completa la documentazione relativa all'istanza di intervento.

6. La proposta di contributo economico contenuta nel P.A.I., redatto a cura dell'assistente sociale, è sottoposto al Responsabile Comunale competente per Settore che, compatibilmente con le risorse economiche assegnate e disponibili, adotta gli atti per l'assunzione del corrispondente impegno di spesa finalizzato all'erogazione economica nei modi e nei termini indicati nel P.A.I.

7. L'iter procedurale deve completarsi nel termine di trenta giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo. Entro tale termine massimo al richiedente viene comunicato per iscritto se la richiesta sia stata accolta o se la stessa necessita di un ulteriore periodo di tempo per completare l'analisi e la valutazione.

8. Ove necessario e per il tempo occorrente per l'istruttoria della richiesta di intervento, possono essere predisposti interventi d'urgenza, minimi, essenziali ed idonei ad evitare il rischio di aggravamento della situazione di emergenza, in particolare ove siano coinvolti soggetti minori o disabili o grandi anziani.

Art. 8. Modalità di erogazione - 1. Di regola, i contributi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato o di chi ne cura gli interessi, che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta.

2. Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei contributi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i servizi sociali potranno provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici o servizi sociali assimilabili, ecc.. In tal caso, in sede di liquidazione, può essere disposta la quietanza al responsabile del settore servizi alla persona del mandato intestato al soggetto beneficiario.

Capo II Azioni di contrasto al bisogno economico

Art. 9. Tipologia degli interventi - 1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.

Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari;
- c) contributi per affidamento familiare

A) Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale -P.A.I.- finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
3. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
4. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel P.A.I., il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

B) Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:
 - a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
 - b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
 - c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
 - d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
 - e) spese eccezionali per calamità naturali.
2. L'entità del contributo è proposta dall'assistente sociale, compatibilmente con il budget assegnato e disponibile, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Il contributo è vincolato alla elaborazione e sottoscrizione del P.A.I. in cui può essere previsto il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
3. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

C) Contributi per affidamento familiare

1. L'affido familiare è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:
 - a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;

- b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
 - c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
3. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

Capo III Procedure amministrative

Art. 10 Modalità di presentazione delle richieste di intervento - 1. Le richieste per la concessione di interventi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, su appositi moduli disponibili presso l'ufficio servizi sociali, previo colloquio con l'assistente sociale di riferimento. La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte nonché corredata della documentazione necessaria, deve essere consegnata all'ufficio protocollo del comune.

2. La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

3. Alla domanda dovrà inoltre essere allegato l'estratto del conto corrente bancario e/o postale, di cui sono titolari il richiedente ed i componenti dell'intero suo nucleo familiare anagrafico, riferito ai 3 mesi precedenti la richiesta di contributo economico.

4. Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali quali SERT, CPS, Consultori, ecc., si procederà d'ufficio ad acquisire una relazione aggiornata, ove ritenuto necessario. Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai servizi sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

5. L'assistente sociale è tenuta ad aiutare i richiedenti nella compilazione della richiesta, qualora questi fossero nell'impossibilità o manifestassero difficoltà.

Art. 11. Controlli - 1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente che avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione e/o servizi esterni. A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art.4 - comma 7- del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

2. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 12. Privacy e segreto professionale - 1. Per il trattamento dei dati personali e sensibili dei destinatari delle prestazioni del servizio sociale e di tutti coloro comunque coinvolti e interessati alla stesura del PAI si fa riferimento al vigente D.Lgs. 30.6.2003, n.196 e successive modifiche.

2. Agli interessati sono fornite tutte le necessarie informazioni in merito, con particolare riferimento alla comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla situazione patrimoniale e lavorativa, per i controlli previsti dalla normativa vigente.

3. Le disposizioni dell'autorità giudiziaria e le relazioni degli operatori sociali sono coperte dal segreto d'ufficio ed escluse dal diritto di accesso nei termini previsti da norme e regolamenti vigenti.

4. L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale e di ufficio in base alla normativa vigente e al codice deontologico approvato dall'Ordine professionale.

Art. 13. Albo dei beneficiari - - 1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di contributi economici per ogni esercizio finanziario.

